



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Venezia

Regolamento per l'utilizzo della casella di posta elettronica ordinaria istituzionale dell'Ordine assegnate ai Consiglieri

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 12 marzo 2026

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle caselle di posta elettronica ordinaria rilasciate ai Consiglieri dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, contraddistinte dal dominio istituzionale dell'Ente e recanti il logo e l'indirizzo dello stesso.

Art. 2 – Finalità di utilizzo

Le caselle di posta elettronica ordinaria istituzionali sono strumenti di lavoro assegnati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni istituzionali dell'Ordine.

Le caselle di posta elettronica istituzionali sono utilizzabili per gli incarichi ricoperti all'interno degli Organi dell'Ente.

Le caselle di posta elettronica istituzionali sono utilizzabili per la partecipazione dei Consiglieri a Commissioni, Gruppi di Studio o altri organismi formalmente costituiti.

È fatto espresso divieto di utilizzo per finalità personali.

È fatto espresso divieto di utilizzo per attività professionali private.

È fatto espresso divieto di utilizzo per comunicazioni di natura commerciale o promozionale.

È fatto espresso divieto di utilizzo per qualsiasi uso non strettamente attinente ai compiti istituzionali svolti per conto dell'Ordine.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Venezia

Art. 3 – Rappresentanza dell’Ente

L'utilizzo della casella istituzionale comporta l'automatica riconducibilità delle comunicazioni inviate dall'Ordine.

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare tale strumento con diligenza.

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare tale strumento nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

L'assegnatario è tenuto ad evitare l'invio di comunicazioni che possano arrecare pregiudizio all'immagine, al decoro o al buon andamento dell'Ente.

Art. 4 – Responsabilità dell'assegnatario

L'assegnatario è responsabile della custodia delle credenziali di accesso.

L'assegnatario risponde dell'utilizzo improprio della casella.

L'assegnatario si impegna a non consentire l'accesso a soggetti terzi non autorizzati.

Art. 5 – Cessazione dell'incarico

Alla cessazione della carica o dell'incarico istituzionale l'Ordine provvederà a disattivare la casella assegnata.

Alla cessazione della carica o dell'incarico istituzionale l'Ordine si riserva la facoltà di mantenerla attiva per il tempo strettamente necessario alla gestione dei procedimenti in corso.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Venezia

Art. 6 – Controlli

L'Ordine si riserva di effettuare verifiche sull'utilizzo delle caselle assegnate al fine di garantirne il corretto impiego in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente *Regolamento* entra in vigore a far data della sua approvazione.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali".